

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

**(DINI)**

**e dal Ministro di grazia e giustizia**

**(CAIANIELLO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996 (\*)**

—————

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1996,  
n. 250, recante disposizioni in tema di incompatibilità e di  
competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

—————

---

*(\*) Già presentato alla Camera dei deputati il 10 maggio 1996 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.*

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il ricorso al decreto-legge si rende necessario per limitare gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale 17-24 aprile 1996 n. 131.

Tale pronuncia, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, ha introdotto nell'ordinamento processuale penale una ulteriore ipotesi di incompatibilità. Essa si determina quando venga chiamato ad esercitare funzioni di giudizio un giudice che si è pronunciato, come componente del tribunale del riesame o del tribunale d'appello (salvo che, in quest'ultimo caso, la pronuncia abbia riguardato esclusivamente aspetti formali), su una misura cautelare personale adottata nei confronti dello stesso imputato.

In sostanza, per effetto della pronuncia, il giudice del dibattimento che, nella veste di membro del cosiddetto «tribunale della libertà», abbia partecipato ad uno dei procedimenti di impugnazione della misura cautelare (articoli 309 e 310 del codice di procedura penale) deve necessariamente astenersi dal giudicare (articolo 36, comma 1, lettera g) del codice di procedura penale), esponendosi, in caso contrario, alla ricusazione (articolo 37, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale) ed a sanzioni disciplinari.

Le ripercussioni della pronuncia sull'organizzazione della giustizia penale appaiono di notevole gravità. Da un lato, infatti, a fronte della nuova situazione di incompatibilità e della conseguente astensione di uno o più componenti del collegio, dibattimenti in corso dovranno essere rinnovati, con conseguente vanificazione dell'attività di istruzione dibattimentale in precedenza compiuta; dall'altro, i futuri dibattimenti dovranno essere «organizzati» in modo tale da evitare le predette situazioni di incompatibilità:

compito impegnativo questo, ove si considerino le attuali carenze di organico di magistrati e la collocazione di questi ultimi sul territorio, allo stato caratterizzata dall'esistenza di un elevato numero di tribunali di capoluogo di provincia con ridotto numero di magistrati in pianta, nell'ambito dei quali, quindi, era stato sino ad oggi frequente il «cumulo» delle funzioni di giudice del «tribunale della libertà» e di giudice del dibattimento.

La stessa Corte costituzionale, nella consapevolezza dell'«impatto» della sua pronuncia, ha rivolto nella sentenza un «pressante invito agli organi competenti» perchè pongano rimedio, «con appropriati interventi e riforme di ordine normativo e organizzativo», alle prevedibili difficoltà di ordine pratico che la pronuncia stessa è suscettiva di generare, specie per quanto attiene alla formazione concreta degli organi giudicanti.

Con il presente provvedimento il Governo intende farsi carico dell'invito della Corte, prendendo atto anche delle emergenze sottolineate dal procuratore nazionale antimafia e dai procuratori distrettuali circa gli effetti che, a causa delle nuove incompatibilità, potranno crearsi nell'immediato futuro relativamente a procedimenti nei quali compaiono in stato di detenzione numerosi imputati di criminalità organizzata.

Per le sue stesse caratteristiche d'urgenza e necessità, l'intervento non può che limitarsi a porre le premesse per consentire nell'immediato futuro un più agevole svilupparsi dei dibattimenti; spetterà, invece, al Parlamento, in un ampio spirito di confronto e collaborazione con tutti gli organi istituzionali interessati, cogliere l'occasione per affrontare organicamente una profonda riforma del sistema ordinamentale, che preveda innanzitutto la redistribuzione di ma-

gistrati sul territorio e più opportuni assetti giudiziari.

Per il carattere d'urgenza del provvedimento e il suo riferirsi, in parte, anche a processi in corso, è stata scartata l'ipotesi di inserire alcune delle norme processuali nel corpo del codice di procedura penale vigente. Peraltro, muovendosi le proposte lungo linee pienamente compatibili (e addirittura quasi interpretativamente collegate) con il sistema, nulla impedisce che il Parlamento possa optare per tale inserimento malgrado la diversa scelta del Governo, ora ispirata a prudenza e cautela.

2. L'articolo 1, inserito nel Capo I, è diretto ad evitare l'azzeramento dei dibattimenti in corso (con il recupero degli atti già compiuti) e a scongiurare il rischio delle scarcerazioni (prevedendo la nuova decorrenza dei termini di custodia relativi alla fase dibattimentale).

Le misure introdotte riguardano esclusivamente i procedimenti in corso in cui si sia verificata una delle situazioni di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale (articolo 1, comma 1), tra cui vi è ricompresa anche quella introdotta nell'ordinamento processuale dalla sentenza n. 131 del 1996 (sono state accumulate sotto il medesimo regime situazioni di incompatibilità omogenee). In ogni caso, non si tratta di norme «speciali» od «eccezionali», in quanto esse si ispirano ad istituti già esistenti nell'ordinamento processuale. Si è evitato di introdurre norme che potessero di fatto condizionare la portata della pronuncia della Corte costituzionale - ad esempio individuando un limite temporale di efficacia della sentenza - e si è preferito intervenire sugli aspetti processuali, senza introdurre disposizioni fuori sistema, ma, al contrario, prevedendo norme di razionalizzazione, funzionali a rendere agevole la prosecuzione dei dibattimenti in cui si sia verificata una causa di incompatibilità. Scopo dell'intervento è, quindi, assicurare la celebrazione dei dibattimenti in corso attraverso disposizioni che si inseriscono nell'ambito di scelte processuali già presenti nel codice di procedura, adattate

alle nuove situazioni derivanti dal rinnovato regime delle incompatibilità.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservino efficacia.

La normativa del codice di procedura penale già consente il recupero di tali atti: l'articolo 42, comma 2, del codice di procedura penale attribuisce al giudice, chiamato a decidere sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione, il potere di indicare quali atti conservino efficacia e in che misura.

La previsione contenuta nel decreto-legge si differenzia da quella codicistica perchè fa derivare direttamente dalla legge la conservazione dell'efficacia degli atti. La diversa modalità di recupero degli atti si giustifica - ragionevolmente - per le peculiari caratteristiche delle situazioni considerate nel comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale, richiamato dall'articolo 1 in esame. Si tratta, infatti, di incompatibilità che, secondo quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 131 del 1996, sono dirette ad «evitare che condizionamenti, o apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui il giudice sia stato chiamato nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attività di giudizio (non anche altre attività processuali anteriori o propedeutiche al giudizio)» (si vedano, anche, l'ordinanza n. 24 del 1996 e la sentenza n. 401 del 1991). Secondo la Corte, quindi, l'esigenza di imparzialità del giudice, funzionale ad ottenere il «giusto processo», è assicurata evitando che il giudice, che versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, partecipi al giudizio, ferma restando la assoluta validità delle attività processuali svolte in precedenza, tra cui gli atti formati nel corso della istruttoria dibattimentale. Questa incompatibilità è, quindi, in funzione dell'imparzialità del giudizio, quale momento valutativo e decisionale, sulla colpevolezza dell'imputato, ma non riguarda i singoli atti che sono stati formati in precedenza e cioè il momento di acquisizione del materiale probatorio da

utilizzare nella decisione. In tale ipotesi, non vi è spazio per una cernita, ad opera del giudice, degli atti che possono conservare la loro efficacia, semplicemente perchè non vi è ragione di escludere dalla decisione alcun atto precedentemente formato.

La Corte costituzionale, recentemente, in relazione a fattispecie analoghe, ha sostenuto che la pregressa fase processuale non perde il carattere di attività legittimamente compiuta solo perchè è sopraggiunta una ipotesi di mutamento della composizione del giudice e dunque è sorta la necessità di procedere alla rinnovazione del dibattimento. In particolare, ha affermato (sentenze n. 101 del 1994 e n. 17 del 1994; ordinanza n. 99 del 1996, proprio in tema di astensione per incompatibilità) che «non è irragionevole, nè lesivo dei principi di oralità e immediatezza del dibattimento» che l'attività precedentemente svolta venga recuperata ai fini della decisione. Resta fermo il regime delle letture di cui all'articolo 511 del codice di procedura penale, che prevede espressamente la lettura dei verbali di dichiarazioni solo dopo l'esame della persona che le ha rese o nel caso in cui l'esame stesso non abbia luogo (articolo 511, comma 2, del codice di procedura penale).

Può riaffermarsi che la esplicita previsione della conservazione dell'efficacia degli atti pregressi, oltre a trovare riscontro negli istituti processuali codicistici, è dunque in linea con la stessa giurisprudenza costituzionale.

La disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo in esame agisce contro il rischio di scarcerazioni, conseguenti all'«azzeramento» di alcuni processi in corso.

Secondo un recente monitoraggio della Direzione nazionale antimafia la completa rinnovazione dei dibattimenti metterebbe a rischio di prossima scarcerazione numerosi imputati (in particolare, circa 20 nel distretto di Milano; 8 in quello di Genova; circa 40 a Catania; tutti gli imputati dei procedimenti Brusca più 12, Agrigento più 62, Agate più 68, Graviano più 6; gli imputati dell'omicidio Lima a Palermo; gli imputati delle stragi di Capaci e dell'omicidio Saetta a Caltanissetta; almeno 255 a Napoli; circa

200 a Reggio Calabria; 24 a Lecce; 25 a Potenza; 15 a Catanzaro; circa 100 nel distretto di Bari): rischio, è importante ribadirlo, che discende dalla necessità di rinnovare i dibattimenti e dai tempi che tale rinnovazione comporta.

Il pericolo che dalla rinnovazione discendano effetti sui termini di scarcerazione viene eliminato prendendo atto che la situazione sopravvenuta di incompatibilità comporta necessariamente una «regressione» del procedimento alla fase di apertura del dibattimento e cioè una situazione analoga a quella che è ora prevista dall'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale e che consente il nuovo decorrere del termine della fase di regresso. Si è, quindi, stabilito che in tutti i casi di regressione del dibattimento per effetto delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale i termini di custodia cautelare indicati dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale decorrano nuovamente dalla data del provvedimento che ha accolto la dichiarazione di astensione o di ricusazione. I termini massimi di custodia cautelare non vengono minimamente toccati, ma si agisce unicamente sui termini di fase.

La disposizione si inserisce perfettamente nel vigente istituto disciplinato nell'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma prevede un nuovo decorso dei termini, stabiliti per ciascuna fase, in caso di regresso del procedimento o di rinvio ad altro giudice. Si tratta di una conseguenza logica dell'autonomia dei singoli termini di fase, che non possono essere tra loro cumulati: senza tale disciplina, il verificarsi delle situazioni considerate dal comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale porterebbe inevitabilmente alla scarcerazione degli imputati detenuti.

La norma che si vuole introdurre è, quindi, del tutto compatibile con il sistema processuale, anzi vuole essere «esplicativa» della effettiva portata della disposizione codicistica. Infatti, l'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale dispone che la nuova decorrenza del termine di custodia scatta anche quando il procedimento sia

rinvio ad «altro giudice» a seguito di annullamento con rinvio da parte della Cassazione o per «altra causa», previsione che potrebbe essere ritenuta applicabile anche al caso di regressione del dibattimento a seguito dell'accertamento della situazione di incompatibilità («altra causa»), che determina la formazione di un altro collegio giudicante (rinvio ad «altro giudice»).

Pur potendosi raggiungere il medesimo effetto attraverso una ricostruzione interpretativa, si è privilegiato l'intervento normativo per scongiurare contrasti ermeneutici in una materia delicata.

3. Con l'articolo 2 vengono presi in considerazione i processi futuri.

La scelta di attribuire ai tribunali distrettuali la competenza a decidere sul riesame e sull'appello relativi alle misure cautelari è apparsa la più ragionevole, oltre che quella più facilmente praticabile. L'attrazione alla competenza del tribunale distrettuale delle funzioni di tribunale della libertà, attualmente localizzate a livello provinciale, contribuirà a ridurre i casi di incompatibilità, soprattutto nei tribunali medio-piccoli, agevolando la celebrazione dei dibattimenti. D'altra parte, la concentrazione di tali funzioni favorirà anche la formazione di professionalità specifiche in materia cautelare e si otterrebbe, in un ambito territoriale più vasto, una uniformità giurisprudenziale.

La soluzione di spostare il riesame e gli appelli sui tribunali distrettuali anziché, come richiesto da taluno, sulle corti di appello, risponde fundamentalmente a due ragioni: quella di evitare una sorta di ingiustificato ricorso *per saltum* dal primo al secondo grado del giudizio e quella di evitare il futuro verificarsi di altre incompatibilità tra il giudice del riesame e il giudice del dibattimento di appello. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, deve rilevarsi che lo spostamento del «tribunale della libertà» in corte d'appello, comporterebbe un aumento del «rischio incompatibilità», in quanto in quella sede potrebbero confluire, successivamente, tutti gli appelli avverso le sentenze pronunciate da tutti i tribunali del distretto.

Per la soluzione della distrettualizzazione si è pronunciata anche la Commissione per la revisione del codice di procedura penale, espressamente interpellata sul punto.

Il nuovo assetto delle competenze comporterà necessariamente un aggravamento del carico di lavoro dei tribunali distrettuali, per cui, sul piano organizzativo, dovrà prevedersi il potenziamento dell'organico negli uffici interessati, attraverso una più razionale redistribuzione dei magistrati sul territorio. In una prospettiva di più ampio respiro dovrà necessariamente prevedersi un intervento sulle circoscrizioni giudiziarie, soluzione questa indicata anche dal Consiglio superiore della magistratura.

Nell'immediato, gli iniziali disagi organizzativi, laddove si dovessero verificare, potranno essere fronteggiati ricorrendo all'applicazione dei magistrati che prestano servizio in altri uffici.

Il contenuto della sentenza n. 131 del 1996 ha consentito di limitare la distrettualizzazione alle ipotesi di impugnazione delle misure cautelari personali, anche se il Governo resta disponibile a valutare l'opportunità di una estensione della pronuncia alle misure cautelari reali. D'altra parte, la pronuncia della Corte costituzionale rende comunque necessaria una riflessione sull'assetto complessivo dei procedimenti cautelari, ad esempio con riferimento ai termini per il riesame e alla problematica relativa alla individuazione del pubblico ministero legittimato ad intervenire nel procedimento di riesame. Infine, occorrerà verificare se estendere le modifiche apportate all'articolo 309 del codice di procedura penale anche ai tribunali per i minorenni, ai tribunali militari ed ai collegi competenti per i reati ministeriali, adattandole alle differenti esigenze procedurali.

Non si sono previste disposizioni transitorie, in quanto la giurisprudenza ha chiarito, in casi analoghi, che il principio d'ordine generale del *tempus regit actum* deve considerarsi temperato da quello della *perpetuatio competentiae*: le norme processuali sulla competenza sono di immediata applicazione, salvo che il relativo processo sia già radicato legittimamente davanti al giu-

dice competente secondo le norme prevenienti, nel qual caso opera la cosiddetta *per-tuetuatio competentiae* (Cassazione a sezioni unite, 3 febbraio 1990, La Rocca; Cassazione, 16 marzo 1992, Cecere; Cassazione, 6 luglio 1992, Santangelo). Ne consegue che per i ricorsi ritualmente presentati ai sensi degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale prima della modifica introdotta dall'articolo 2 del presente decreto, continueranno ad essere competenti i tribunali della libertà aventi sede nel capoluogo provinciale.

4. Il capo II contiene la nuova disciplina in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

La competenza territoriale per i procedimenti nei quali un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato è attualmente regolata dall'articolo 11 del codice di procedura penale.

La norma, recependo le indicazioni della Corte costituzionale in rapporto al precedente articolo 60 del vecchio codice di procedura penale, radica la competenza presso il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino a quello nel quale il magistrato esercita o esercitava le sue funzioni. Tale distretto si individua, ai sensi dell'articolo 1 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria o marittima tra i capoluoghi di distretto.

Il criterio, pur fissando la competenza *ex ante* e senza margini di discrezionalità, in coerenza con il principio della precostituzione del giudice naturale (articolo 25 della Costituzione), non era peraltro rimasto immune da rilievi critici già durante i lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale. Esso, infatti, si presta a determinare situazioni di «competenza reciproca», alimentando così il sospetto che l'esercizio dell'azione penale possa venire influenzato da valutazioni extraprocessuali, suscettive alternativamente di assumere l'aspetto di «coperture» vicendevoli o, al contrario, di atteggiamenti «ritorsivi». A ciò viene ad ag-

giungersi il pericolo che capoluoghi di distretto «viciniori» rispetto ad una pluralità di altri distretti si trovino ad assumere il ruolo di uffici «supercompetenti» in materia.

Negli ultimi tempi si sono, di fatto, determinate numerose situazioni di grave disagio tra uffici giudiziari con competenza «reciproca» per procedimenti a carico di magistrati. Si tratta di situazioni - talune delle quali con ampia rilevanza nazionale per i fatti oggetto di indagine e la notorietà delle persone indagate - che hanno colpito l'opinione pubblica, giustamente allarmata per la forte incidenza negativa sulla credibilità degli uffici comunque coinvolti nelle singole vicende. L'esigenza di garantire prontamente il prestigio, la credibilità e l'indipendenza dell'ordine giudiziario impone dunque di rivedere la scelta operata con il nuovo codice, giustificando, al tempo stesso, a fronte dei ricordati allarmanti fenomeni, il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.

Nella specifica ottica di evitare le descritte situazioni di «competenza reciproca», era già stato presentato dal Governo, nel corso dell'ultima legislatura, un disegno di legge (atto Camera n. 3066) che sostituiva l'attuale criterio con una competenza di tipo «circolare» nell'ambito di apposita tabella, elencante tutti i distretti di corte di appello, originariamente predisposta dal Consiglio superiore della magistratura.

Alla luce di tali indicazioni, si è ritenuto che il criterio preferibile - in quanto idoneo a realizzare nell'immediato l'assetto più equilibrato ed il miglior temperamento delle opposte esigenze - fosse quello «circolare». Secondo tale sistema, in particolare, la competenza viene determinata sulla base di una tabella «circolare», tale da operare in forza di un criterio obiettivo ed immediato attraverso un meccanismo a catena.

Il ricorso al decreto-legge ha suggerito di introdurre una riforma del sistema di individuazione della competenza facilmente attuabile in concreto. Il Parlamento, in sede di conversione, valuterà l'opportunità di prevedere un sistema più articolato, magari attraverso un criterio di rotazione o di sor-

teggio di tabelle precostituite, tale da assicurare maggiori garanzie sotto il profilo relativo al pericolo delle «concentrazioni» dei poteri di controllo connesse al radicamento della competenza in modo stabile in capo al medesimo ufficio.

5. L'articolo 3, inserito nel Capo II del decreto-legge, riscrive l'articolo 11 del codice di procedura penale, demandando alla «legge» la individuazione del distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente per procedimenti in questione. A questo riguardo, confermando la scelta già operata con il citato disegno di legge della XII legislatura (atto Camera n. 3066) si è ritenuto di non dover accogliere la richiesta, pure formulata da più parti, di estendere espressamente l'ambito applicativo della disposizione ai procedimenti nei quali il magistrato assuma la veste di «persona sottoposta alle indagini». Tale estensione, infatti, risulterebbe, non soltanto superflua, in rapporto alla generale previsione dell'articolo 61, comma 2, del codice di procedura penale, in forza della quale alla persona sottoposta alle indagini si estende ogni disposizione processuale relativa all'imputato, salvo sia diversamente stabilito; ma addirittura pregiudizievole, nella misura in cui appare idonea a generare dubbi sull'interpretazione di altre disposizioni del codice di rito nelle quali compare il riferimento al solo imputato.

L'articolo 4 del decreto, nel sostituire l'articolo 1 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, chiarisce il senso del rinvio alla «legge» operato dal nuovo articolo 11 del codice, precisando che la de-

terminazione del distretto competente ha luogo sulla base della tabella A allegata al decreto stesso.

All'articolo 5 del decreto è introdotta la tabella attributiva della competenza, che viene allegata alle norme di attuazione del codice di procedura penale. Quanto alla strutturazione della tabella, la stessa, nel riprodurre quella prevista dalla risoluzione del Consiglio superiore della magistratura (del 30 marzo 1993), approvata dalla Commissione per la revisione del codice di procedura penale e ripresa anche dal disegno di legge (atto Camera n. 3066 della XII legislatura), assicura il mantenimento di una certa contiguità tra i distretti interessati così da evitare lo spostamento in luoghi eccessivamente distanti da quello del commesso reato e da ridurre disagi per le parti private ed i testimoni. In questa ottica la tabella non prevede alcuno spostamento su Cagliari, posto che il trasferimento in tale sede comporterebbe maggiori disagi; di conseguenza si è previsto lo spostamento alla sede di Catanzaro dei procedimenti provenienti dai distretti di Potenza e di Reggio Calabria.

L'articolo 6 reca, infine, le norme transitorie, stabilendo, al comma 1, che la nuova disciplina si applichi esclusivamente ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto. Se vi è connessione di procedimenti, la competenza viene determinata con riferimento alla data in cui è stato commesso il reato più grave o, in caso di pari gravità, il primo reato.

L'articolo 7 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250, recante disposizioni in tema di incompatibilità e di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.



*Decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1996.*

**Disposizioni in tema di incompatibilità e di competenza  
per i procedimenti riguardanti i magistrati**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con misure di ordine normativo per prevenire le difficoltà pratiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale 17-24 aprile 1996, n. 131, in tema di incompatibilità dei giudici;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disciplina vigente in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, al fine di evitare i riflessi negativi delle situazioni di competenza reciproca da essa indotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI  
IMPUGNAZIONI DI MISURE CAUTELARI**

Articolo 1.

1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di riconservazione conservano efficacia. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 511 del codice di procedura penale e dalle altre disposizioni del medesimo codice in materia di utilizzabilità degli atti.

3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale decorrono di nuovo dalla data del provvedimento che ha accolto la dichiarazione di astensione o di riconservazione.

#### Articolo 2.

1. Nell'articolo 309 del codice di procedura penale il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo del distretto nel quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.».

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI

#### Articolo 3.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 11 - *(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati)*. -

1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.».

## Articolo 4.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è individuato sulla base della tabella A allegata al presente decreto.».

## Articolo 5.

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è allegata la seguente tabella:

«*Tabella A* - Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato:

da Roma a Perugia; da Perugia a Firenze; da Firenze a Genova; da Genova a Torino; da Torino a Milano; da Milano a Brescia; da Brescia a Venezia; da Venezia a Trento; da Trento a Trieste; da Trieste a Bologna; da Bologna a Ancona; da Ancona a L'Aquila; da L'Aquila a Campobasso; da Campobasso a Bari; da Bari a Lecce; da Lecce a Potenza; da Potenza a Catanzaro; da Cagliari a Palermo; da Palermo a Caltanissetta; da Caltanissetta a Catania; da Catania a Messina; da Messina a Reggio Calabria; da Reggio Calabria a Catanzaro; da Catanzaro a Salerno; da Salerno a Napoli; da Napoli a Roma.».

## Articolo 6.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, si applica nei procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo. Se vi è connessione di procedimenti, la competenza si determina con riferimento alla data in cui è stato commesso il reato più grave o, in caso di pari gravità, il primo reato.

## Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1996.

SCÀLFARO

DINI - CAIANIELLO

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO